

Penale Sent. Sez. 6 Num. 9442 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: APRILE ERCOLE

Data Udiienza: 20/02/2019

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

nel procedimento nei confronti di

1. Zullo Dante, nato a Cava de' Tirreni il 17/07/1961
2. Santoriello Antonio, nato a Cava de' Tirreni il 27/09/1965
3. Polichetti Enrico, nato a Salerno il 15/03/1982

avverso l'ordinanza del 21/01/2019 del Tribunale di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;

udito per l'indagato Polichetti l'avv. Marco Salerno, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.



**RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 13/11/2018 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato una richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Dante Zullo, Antonio Santoriello e Enrico Polichetti in relazione al reato di cui all'art. 416 *ter*, commi 1 e 2, cod. pen., per avere in Cava de' Tirreni nel marzo del 2015, il Polichetti quale candidato al consiglio comunale cavese in occasione delle elezioni amministrative del giugno del 2015, accettato, anche per il tramite del Santoriello, la promessa dello Zullo di procurare voti mediante l'avvalimento della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, promanante dal carisma criminale di quest'ultimo e dal suo ruolo di capo di un'associazione di stampo camorristico operante in quella zona, in cambio della erogazione di una utilità rappresentata dalla successiva costituzione di una cooperativa di ex detenuti da assumere per lo svolgimento di servizi comunali.

Rilevava il Tribunale come le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Sorrentino, imprenditore del luogo, già vittima dello Zullo e con questo indagato per il reato di intestazione fittizia di valori, attendibili perché riscontrate da varie circostanze fattuali con carattere individualizzante, avessero dimostrato la fondatezza in fatto della ipotesi accusatoria, avendo comprovato la effettiva esistenza dell'accordo raggiunto, anche con l'intermediazione del Santoriello, tra lo Zullo e il Polichetti per sostenere la candidatura di quest'ultimo, che era stato poi eletto componente del consiglio comunale di Cava de' Tirreni; ma come i fatti accertati non fossero idonei ad integrare gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza, considerato che, con provvedimento adottato il 08/10/2018, lo stesso Tribunale aveva annullato, relativamente al carattere della mafiosità, l'ordinanza cautelare con la quale era stato contestato allo Zullo di essere a capo di un'associazione per delinquere operante in quella zona dal 2015 con condotta perdurante; che non vi erano elementi atti a dimostrare, in assenza di quella qualifica dello Zullo di *intraneus* in un sodalizio di stampo mafioso, che quell'accordo contemplasse la consapevole intesa dei 'contraenti' di avvalersi di quella tipica forza di intimidazione per ottenere i voti, posto che lo Zullo era stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., per condotte tenute fino all'ottobre del 1983; che l'associazione criminale diretta dallo Zullo era stata costituita all'inizio del 2015, dunque proprio in epoca coeva all'incontro con il Polichetti; che i reati di usura ed estorsione che, con una



successiva ordinanza cautelare, erano stati addebitati allo Zullo come commessi in esecuzione programma di quel sodalizio, risultavano non aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203 del 1991, cioè non commessi con modalità mafiose; e che l'intesa raggiunta non aveva 'prodotto i risultati' concordati, atteso che il Polichetti aveva avuto, nella zona sulla quale lo Zullo avrebbe dovuto esercitare la sua influenza, lo stesso numero di preferenze che aveva avuto nella precedente tornata elettorale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale salernitano, il quale, con un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 416 *ter* cod. pen., per avere il Collegio erroneamente rigettato l'appello cautelare omettendo di considerare che, in ragione della caratura criminale dello Zullo come derivante dalle sue precedenti condanne, delle dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore Sorrentino che lo aveva indicato come "il boss" ovvero come il "numero uno" di Cava de' Tirreni, nonché dalle pendenze giudiziarie per le usure e le estorsioni consumate in quel comune, era stato di tutta evidenza come l'intesa con il Polichetti - da molti anni impegnato nella politica di quel comune, della cui realtà, dunque, egli era pienamente a conoscenza - avesse previsto che lo Zullo, privo di alcuna stabile occupazione o attività lavorativa che potesse rendere verosimile un interessamento elettorale con modi leciti in favore di quel candidato, ma noto nell'ambiente cittadino solo per la sua fama criminale, si sarebbe impegnato a cercare i voti per il Polichetti appunto avvalendosi delle modalità tipiche dell'agire mafioso.

3. Con memoria depositata in cancelleria il 14/02/2019 il difensore del Polichetti ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza del motivo (peraltro formulato in termini di violazione di legge ma poi strutturato come doglianza sulla motivazione del provvedimento gravato), sottolineando come le carte del procedimento avessero escluso un coinvolgimento diretto dell'associazione per delinquere, asseritamente diretta dallo Zullo, nella realizzazione di quell'accordo elettorale, e, comunque, non avessero dimostrato la consapevolezza del Polichetti circa il *modus operandi* del suo interlocutore.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

Come noto, l'art. 416 *ter* cod. pen., nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 2014, ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni

elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416 *bis* dello stesso codice, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Tale delitto, dunque, è configurabile nei confronti di "chiunque", dunque anche del mediatore, oltre che del promittente 'mafioso' e del candidato, e sussiste nei suoi elementi costitutivi per il solo fatto che sia stata raggiunta quella intesa, venendo così anticipata la punibilità rispetto alle iniziative che dovessero (o anche non dovessero) essere concretamente adottate per la ricerca di quei voti: ciò che qualifica l'illecito, e che lo differenzia da altre analoghe fattispecie penali previste da leggi speciali, è l'impegno al procacciamento del consenso elettorale con le indicate 'modalità mafiose', che devono considerarsi sussistenti *in re ipsa* laddove il promittente sia per certo intraneo ad un sodalizio criminale di stampo mafioso ovvero abbia agito in nome e per conto di tale associazione delinquenziale, mentre devono essere provate come oggetto della intesa laddove manchi quel requisito, ad esempio se il promittente abbia operato a 'titolo individuale' oppure non risulti affiliato ad un clan di tipo mafioso.

In tale ottica, sulla base dei risultati di tale piana operazione esegetica, questa Corte ha avuto modo reiteratamente di puntualizzare che, ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, come previsto dall'art. 416 *ter* cod. pen. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 62 del 2014, solo quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorterìa di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poichè esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 *bis*, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. Ed invece, qualora il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla consorterìa di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca "*uti singulus*", è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del consenso con metodo mafioso (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P.M., Albero, Rv. 263845).



Più di recente è stato però ulteriormente (e condivisibilmente) chiarito che l'esistenza dell'intesa al procacciamento di consensi elettorali con ricorso a modalità mafiose può desumersi anche in via indiziaria, valorizzando alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo, quali possono essere "l'assoggettamento, che in determinate aree territoriali vi è nella forza di intimidatrice propria di chi è storicamente appartenente ad un'associazione di stampo mafioso", dunque "la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio di riferimento con i metodi tipici della mafiosità (capaci di) renderlo appetibile sul piano elettorale ed a spingere il candidato a raggiungere l'accordo nella consapevole, implicita, ma logica evidenza della modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore" (Sez. 6, n. 18844 del 23/02/2018, Pignataro, non mass.).

Alla luce di tali precettive indicazioni interpretative, da cui questa Corte non ha ragione di discostarsi, va rilevato come il Tribunale di Salerno non abbia fatto buon governo dei principi di diritto così delineati: per un verso, valorizzando una circostanza, quella del numero delle preferenze conseguite dal candidato Polichetti nelle zone di asserita influenza dello Zullo, che costituisce un *post factum* del tutto irrilevante ai fini della configurabilità del delitto in argomento, tenuto conto che è pacifico che questo illecito si consuma nel momento dello scambio delle promesse, a nulla rilevando l'eventuale mancato rispetto degli impegni assunti; per altro verso, sminuendo la portata indiziaria di una serie di elementi di conoscenza offerti dalle carte del procedimento – quali i gravi e specifici precedenti penali dello Zullo, l'assenza di un qualsivoglia impegno lavorativo lecito da parte di quest'ultimo ed il tenore delle provalazioni al riguardo fornite dal collaboratore di giustizia Sorrentino, ritenuto pienamente attendibile dai giudici di merito – dai quali sarebbe stato ben possibile desumere la più che probabile certezza che le parti di quell'accordo avessero dato per scontato che, per la notoria fama criminale del promittente, la promessa di ricerca di quei voti si sarebbe tradotta in una campagna di reclutamento attuata mediante forme di condizionamento basate sul compimento di atti di prepotenza e di sopraffazione tipici dell'agire mafioso.

Ma vi è di più! La decisione gravata appare gravemente viziata anche nel passaggio in cui, nell'ottica indiziaria che qui interessa, è stata sottovalutata la portata degli altri precedenti penali e delle pendenze giudiziarie dello Zullo, il quale, già condannato in passato con sentenze irrevocabili per partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso e per il concorso nella commissione di delitti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti, è risultato gravemente indiziato di essere a capo di un nuovo sodalizio criminale di tipo mafioso dedito alla

consumazione dei delitti di usura e di estorsione nel comune di Cava de' Tirreni e nelle zone limitrofe, operante dal 2015 con perduranza. Sotto questo punto di vista, risulta oltremodo significativo che, con le sentenze n. 5268/19 e n. 5272/19 emesse da altra sezione di questa Corte nell'udienza del 14/01/2019 (reperibili negli archivi informatici della Cassazione), è stata annullata l'ordinanza con la quale il medesimo Tribunale di Salerno aveva escluso, proprio nei riguardi degli odierni indagati Zullo e Santoriello, l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al carattere di mafiosità dell'associazione per delinquere di cui era contestato loro di aver fatto parte: osservando, in particolare, che quel Collegio del riesame non aveva "tenuto conto del fatto che i consociati tutti si (erano) avvalsi, nel perseguire i fini sociali, di una forza di intimidazione (apprezzata nel concreto anche dalla singolare ricorrenza del numero di false dichiarazioni rese dalle vittime al pubblico ministero) obiettivatasi nel gruppo e non più confinata al suo solo promotore carismatico (peraltro detenuto mentre si consumavano i numerosi reati scopo), tanto che coloro che l'assoggettamento omertoso (avevano) subito (avevano) riferito di temere la reazione degli "uomini" di Zullo e, non tanto, o, non solo, di Zullo. Le capacità intimidatorie del singolo" - ha aggiunto la Cassazione nelle due citate sentenze - "si (erano), dunque, da questi emancipate per caratterizzare un gruppo e non più solo un soggetto. Del resto, è questo il percorso genetico seguito dalle numerose piccole mafie locali, che si sviluppano intorno alla figura carismatica di un capo, talvolta (come nella fattispecie) già associato ad una cosca più tradizionale, e attorno a questi formano un corpo identitario unico, che delinque con "metodo" facendo leva sulla forza di intimidazione divenuta patrimonio del gruppo e che da quel gruppo ormai promana". Evidenziando come fosse pacifico che l'attività di quel sodalizio era "proseguita - pur sotto le direttive del "capo" che le impartiva prevalentemente tramite la figlia - anche successivamente all'arresto e, soprattutto, che anche dopo il maggio del 2017 le vittime (avevano) mantenuto un atteggiamento analogamente omertoso e remissivo essendo evidente che la sola messa fuori circolazione di Dante Zullo non era stata sufficiente a liberarle dall'assoggettamento e dal vincolo di omertà cui erano stati sottoposti", non essendo riuscito quel Tribunale "a spiegare come e perché la intervenuta carcerazione di quest'ultimo avesse consentito ai suoi sodali di continuare a svolgere le medesime attività illecite con la medesima capacità intimidatoria suscitata nelle vittime e, dunque, con quel tipico metodo "mafioso" che, per l'appunto, caratterizza l'associazione delineata dall'art. 416 *bis* cod. pen."



5. Si impone, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla sezione del riesame del Tribunale di Salerno che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi enunciati.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla sezione del riesame del Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Così deciso il 20/02/2019

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Stefano Petitti